

 Atto di Consiglio	Edilizia e Patrimonio	N. Proposta: DC/PRO/2021/138
Oggetto: RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 E APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DELLE AREE CEDUTE IN PROPRIETÀ E DELLA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE E LORO PERTINENZE NONCHÉ DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELLE STESSE CONTENUTI NELLE CONVENZIONI DI CUI ALL 'ART. 35 DELLA L. N. 865/1971 PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- il 30 luglio 2021 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la predetta legge è entrata in vigore il 31 luglio 2021; nelle more dell’adozione del presente provvedimento si è comunicato a coloro che avevano avanzato istanza per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e/o per la rimozione dei vincoli in oggetto, la sospensione delle procedure per le quali alla data predetta non era stato ancora sottoscritto l’atto pubblico o la scrittura privata richiesti dalla legge;
- l’art. 22 – bis contenente “Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica” ha apportato modifiche ai commi 47, 48 e 49-bis dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.” prevedendo:
 - a) che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata può essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati;
 - b) l’obbligo per i Comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute;
 - c) una rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione;
- nello specifico il comma 1, lett. a) dell’art. 22 – bis sostituisce il comma 47 dell’art.

31 della L. n. 448/1998 prevedendo che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica, oltre che avvenire, come già previsto a normativa vigente, a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari, può anche essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione; dispone, inoltre, che in caso di iniziativa dei soggetti interessati, il Comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura;

- il comma 1, lett. b), sostituisce il comma 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998 disponendo in particolare che:

a) il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5 - bis, comma 1, del D.L. n. 333/1992, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree;

b) detto corrispettivo oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, come già previsto a normativa vigente, deve rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione;

c) il consiglio comunale delibera i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione;

d) la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

- il comma 1, lettera c), sostituendo il comma 49 - bis dell'art. 31 della L. n. 448/1998, interviene in materia di vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della L. n. 865/1971 n. 865, e successive modificazioni per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, prevedendo che possano essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari; il Comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

In particolare la norma prevede che il corrispettivo sia proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998. In ogni caso, il corrispettivo di

affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati;

- la percentuale di cui al primo periodo del comma 49 – bis è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detto decreto ministeriale è stato adottato il 28 settembre 2020, D.M. n. 151 (Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata) e già recepito dal Comune di Bologna con deliberazione consigliere P.G. n. 214487/2021;

- il decreto n. 151/2020 ha stabilito la percentuale di cui al primo periodo del comma 49 – bis in misura pari al 50% del corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48, secondo l'algoritmo di cui al riferimento tecnico allegato, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazioni di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula riportata nel decreto e meglio specificata nel contributo P.G. n. 16875/2022 (par. 3) dell'unità tecnica del Settore Edilizia e Patrimonio allegato quale parte integrante al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, si precisa e stabilisce quanto segue:

- quanto al reddito dominicale citato all'art. 5 – bis predetto, laddove le aree oggetto di trasformazione sono censite al catasto fabbricati non hanno reddito dominicale, pertanto, il relativo coefficiente nell'algoritmo di cui al riferimento tecnico allegato sarà pari a zero;

- quanto alla rivalutazione ISTAT del corrispettivo questa andrà effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene avanzata l'istanza di trasformazione o affrancazione;

- la superficie residenziale catastale complessiva sarà calcolata con le modalità di cui al citato riferimento tecnico allegato (par. 2) e secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 138/1998 e relativi allegati;

- il decreto ministeriale n. 151/2020, stabilita la percentuale di cui al primo periodo del comma 49 – bis in misura pari al 50%, ha previsto un'ulteriore riduzione applicando un coefficiente moltiplicativo calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazioni di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata;

- nel determinare il numero di anni trascorsi dalla data di stipula della convenzione fino alla durata massima della stessa, la frazione di anno si considera come anno intero arrotondato per difetto; il corrispettivo calcolato su istanza dell'interessato resterà invariato se la relativa convenzione verrà sottoscritta nell'anno in cui l'istanza

è stata presentata;

- il citato decreto ministeriale al comma 3 dell'art. 1 prevede che in caso di convenzione avente a oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore del corrispettivo come sopra determinato è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5; detta previsione non trova applicazione alle convenzioni sottoscritte tra il Comune di Bologna e le cooperative/imprese di costruzione ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71, in quanto le limitazioni previste in tali convenzioni sono di durata ventennale ed esattamente ivi descritte;

- la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva e del diritto di prelazione a favore del Comune di Bologna su ogni alienazione successiva alla prima che intercorre nel corso del ventennio decorrente dalla data di stipula della convenzione originaria;

- le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971 precedentemente alla data di entrata in vigore della L. n. 179/1992, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'art. 8 commi 1, 4 e 5 della L. n. 10/1977 in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 secondo le previsioni di cui al par. 2 del citato riferimento tecnico;

- i predetti criteri e modalità per il calcolo dei corrispettivi e per la concessione di dilazioni di pagamento trovano applicazione con esclusivo riferimento agli alloggi e relative pertinenze e non saranno ulteriormente applicati qualora l'istante abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni;

- la determinazione del corrispettivo, così come disciplinata dal novellato comma 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, determina, per talune convenzioni, corrispettivi negativi quindi senza alcun introito da parte dell'Amministrazione. Detta circostanza si verifica per quelle convenzioni in cui gli oneri di concessione del diritto di superficie corrisposti dalle imprese/cooperative sono stati calcolati con l'applicazione dell'art. 5 - bis, comma 1, del D.L. n. 333/1992. Appare evidente, infatti, che se il corrispettivo delle aree cedute in proprietà deve essere determinato in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5 - bis, comma 1, del D.L. n. 333/1992, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, laddove gli oneri concessori sono stati calcolati ai sensi del medesimo articolo, il corrispettivo non può che essere zero. Detto risultato si riflette conseguentemente sul calcolo del corrispettivo per l'affrancazione dai vincoli che in virtù del comma 49 – bis e del decreto ministeriale citato deve essere pari al 50% del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Atteso inoltre che:

- il predetto decreto ha altresì individuato i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei Comuni, su richiesta dell'interessato, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge subordinando in tal caso la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2645

- quater del codice civile, al pagamento della prima rata;

- la L. n. 108/2021 ha previsto che il consiglio comunale delibera i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione e del corrispettivo dell'affrancazione nel caso in cui è stato determinato in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal comma 49 – bis. A tal fine, con il presente provvedimento, si intende stabilire che la dilazione di pagamento, se richiesta, tanto nel caso di corrispettivo della trasformazione quanto in quello del corrispettivo dell'affrancazione venga concessa mediante rateizzazione del corrispettivo, con le modalità infra specificate, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una singola rata;

- in ogni caso la stipulazione e la trascrizione della convenzione di cessione delle aree e/o di rimozione dei vincoli possono essere effettuate solo dopo il pagamento della prima rata pari al 50% del corrispettivo dovuto; il restante 50%, maggiorato degli interessi legali, verrà corrisposto in due rate di pari importo da versare una entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'altra entro un anno dalla predetta sottoscrizione.

Preso atto che:

- con provvedimento num. 2313 del 22/11/2019 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare la “Procedura e modalità di determinazione della somma da restituire per lo svincolo dagli obblighi convenzionali o da atto unilaterale d'obbligo”; in virtù di dette disposizioni gli interventi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici sono assoggettati a una convenzione tra i soggetti attuatori e i Comuni in cui gli stessi sono localizzati ovvero a un atto unilaterale d'obbligo assunto dall'operatore; la Regione ha fissato in 20 anni dalla stipulazione della convenzione il termine entro il quale il proprietario dell'alloggio che intende rimuovere i vincoli della convenzione è tenuto a restituire alla Regione parte del contributo ricevuto, secondo la quantificazione fatta dalla regione; il proprietario dell'alloggio che ha ricevuto il contributo, o suo erede, che vuole sciogliere i vincoli derivanti da convenzione comunale o assunti mediante atto unilaterale d'obbligo deve richiedere alla Regione la determinazione della somma da restituire; la richiesta presentata alla Regione deve essere corredata dal parere del Comune favorevole allo svincolo dagli obblighi predetti; determinata la somma da versare ed effettuato il versamento, la Regione ne dà comunicazione al Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Dato atto che:

- in attuazione del principio di trasparenza verrà data tempestiva pubblicità sul sito istituzionale dell'ente delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme e della presente deliberazione;

- al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, il decreto ministeriale ha previsto l'adozione di uno schema di convenzione-tipo per la rimozione dei vincoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, altresì, che le spese inerenti e conseguenti gli atti di recesso anticipato dai vincoli e di trasformazioni in proprietà dei diritti di superficie, sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna.

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria in relazione ai corrispettivi da introitare per i recessi anticipati dai vincoli e per le cessioni di aree e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione del Comune di Bologna.

Visti:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità e il Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna.

Dato atto:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Edilizia e Patrimonio;

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Su proposta del Settore Edilizia e Patrimonio congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio.

Sentita la Commissione Consiliare competente

D E L I B E R A

1) DI RECEPIRE le disposizioni di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."

2) DI APPROVARE:

a) le modalità di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e della rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della L. n. 865/1971, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie come dettagliate nel riferimento tecnico P.G. n. 16875/2022 allegato;

b) i criteri individuati nel riferimento della U.I. Tecnica del Settore Patrimonio P.G. n. 16875/2022 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale portante modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti per il recesso anticipato dai vincoli convenzionali e per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

3) DI DARE ATTO che:

a) dette disposizioni e modalità di calcolo verranno applicate a tutte le istanze presentate a partire dalla data di esecutività della presente delibera oltre che a tutte le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108/2021 non concluse con la sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b) si procederà alla sottoscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata anche in caso di corrispettivi della cessione delle aree e/o dell'affrancazione dei vincoli di importo pari a zero;

c) quanto al reddito dominicale citato nell'art. 5 – bis predetto, laddove le aree oggetto di trasformazione sono censite al catasto fabbricati non hanno reddito dominicale, pertanto, il relativo coefficiente nell'algoritmo di cui al riferimento tecnico allegato sarà pari a zero;

d) quanto alla rivalutazione ISTAT del corrispettivo questa andrà effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene avanzata l'istanza di trasformazione o affrancazione;

e) la superficie residenziale catastale complessiva sarà calcolata con le modalità di cui al più volte citato riferimento tecnico allegato (par. 2) e secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 138/1998 e relativi allegati;

f) la rimozione dei vincoli comporta la possibilità di alienare gli immobili o concederli in locazione o affitto a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità, né limiti di negoziabilità relativi alla determinazione del prezzo di vendita o del canone di locazione, né sarà più necessario chiedere al Comune di Bologna l'esercizio del diritto di prelazione;

g) per le istanze relative ad alloggi realizzati su aree Peep cedute in proprietà prima della entrata in vigore della L. n. 179/1992, si procederà al calcolo del corrispettivo ai sensi del comma 48 dell'art. 31 citato, secondo le previsioni di cui al par. 2 del

riferimento tecnico allegato alla presente delibera;

h) nel determinare il numero di anni trascorsi dalla data di stipula della convenzione fino alla durata massima della stessa, la frazione di anno si considera come anno intero arrotondato per difetto; il corrispettivo calcolato su istanza dell'interessato resterà invariato se la relativa convenzione verrà sottoscritta nell'anno in cui l'istanza è stata presentata;

i) il citato decreto ministeriale al comma 3 dell'art. 1 prevede che in caso di convenzione avente a oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore del corrispettivo come sopra determinato è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5; detta previsione non trova applicazione alle convenzioni sottoscritte tra il Comune di Bologna e le cooperative/imprese di costruzione ai sensi dell'art. 35 della Legge n.865/71, in quanto le limitazioni previste in tali convenzioni sono di durata ventennale ed esattamente ivi descritte.

4) DI CONCEDERE, se richiesta, la dilazione di pagamento mediante rateizzazione del corrispettivo maggiorato degli interessi legali previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una sola rata.

5) DI STABILIRE che in caso di concessione di dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2645 - quater del C.C. possono essere effettuate solo dopo il pagamento della prima rata pari al 50% del corrispettivo dovuto e che il restante 50%, maggiorato degli interessi legali, verrà corrisposto in due rate di pari importo da versare una entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'altra entro un anno dalla predetta sottoscrizione;

6) DI APPROVARE lo schema di convenzione - tipo allegato parte integrante del presente provvedimento.

7) DI DARE, ALTRESÍ, ATTO che:

a) le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti sono a carico degli istanti e che sul Comune non grava spesa alcuna;

b) con determinazioni dirigenziali si procederà agli accertamenti contabili delle relative entrate prima della stipulazione degli atti notarili;

c) verrà data tempestiva pubblicità sul sito istituzionale dell'ente delle procedure,

della modulistica e dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme e della presente deliberazione.

8) DI DARE MANDATO al Dirigente o suo Delegato del Settore Edilizia e Patrimonio, che stipulerà in nome e per conto del Comune, di inserire negli atti notarili - fatta salva la sostanza del presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti stessi, con facoltà di provvedere, pertanto, in via esemplificativa, a una più completa ed esatta descrizione degli immobili curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nelle descrizioni catastali dei medesimi, nonché nell'individuazione dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici e valori a ogni effetto, anche fiscale, a includere clausole d'uso e di rito.

Infine, con votazione separata,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.